

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 13 marzo 2023, n. 20
Reg. (UE) 2020/1201 - D.Lgs 19 del 02/02/2021 - D.G.R. n. 1866/2022. Prescrizione di estirpazione di piante infette da *Xylella f.* (art. 13 del Reg. (UE) 2020/1201) in agro di Fasano - Area delimitata SALENTO - zona di applicazione delle misure di contenimento.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO

VISTI

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 'Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi';
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche';
- il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 'Codice dell'amministrazione digitale';
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 recante l'adozione dell'atto di alta amministrazione MAIA 2.0;
- la DGR n. 712 del 03/05/2021 avente ad oggetto 'Conferimento incarico della Sezione 'Osservatorio Fitosanitario' del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale'.

VISTI ALTRESI'

- Il Reg. (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- il Reg. di esecuzione (UE) n. 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*;
- il Reg. di esecuzione (UE) 2021/1688 della Commissione del 20 settembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante ospiti e delle piante specificate e i metodi di prova per l'identificazione della *Xylella fastidiosa*;
- il Reg. (UE) 2019/1702 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari, tra i quali la *Xylella fastidiosa*;
- il D.lgs. 19 del 02/02/2021 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";
- la legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n.27 del 29/03/2019;
- la legge n. 14 del 2007 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali;
- la legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 "Gestione della batteriosi da *Xylella fastidiosa* nel territorio della Regione Puglia" (BURP n° 39 del 30/03/2017) e s.m.i.;
- la legge regionale 30 aprile 2019, n. 19 che assegna all'Agenzia Regionale per le attività Irrighe e Forestali (ARIF) funzioni di supporto all'Osservatorio fitosanitario regionale, in particolare nella lotta alla *Xylella*;

- il Decreto del 24 gennaio 2022 del MIPAAF che approva il piano di emergenza nazionale per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* in Italia;
- la DDS N. 127 del 17/11/2022 con oggetto *Xylella fastidiosa* sottospecie Pauca ST53 - Aggiornamento delle aree delimitate ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201
- la D.G.R. n. 1866 del 12/12/2022 con cui la Giunta regionale della Regione Puglia ha approvato il "Piano d'azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) in Puglia" biennio 2023-2024.

PREMESSO CHE

- *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione Europea inserita nell'elenco degli organismi nocivi prioritari di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2016/2031;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* prevede che l'Autorità competente definisca le aree delimitate nelle quali applicare misure di eradicazione delle piante ed aree delimitate nelle quali applicare, se del caso, misure di contenimento;
- L'Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia è l'Autorità fitosanitaria competente ai sensi dell'art. 6 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 in materia di controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali definite dal Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017;
- L'Osservatorio fitosanitario ha aggiornato:
 - o le aree delimitate ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201 per *Xylella fastidiosa* sottospecie Pauca ST53 (giusta determina dirigenziale n° 127 del 17/11/2022);
 - o le procedure di monitoraggio e campionamento di specie vegetali ai fini dell'identificazione di *Xylella fastidiosa* nella Regione Puglia" (giusta determina dirigenziale n° 31 del 13/05/2022);
- L'Osservatorio fitosanitario ha affidato il servizio di analisi di laboratorio ufficiali per rilevare la presenza di *Xylella fastidiosa* sul territorio regionale ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50 del 2016, ai seguenti laboratori ufficiali designati dal MIPAAF:
 - CIHEAM - Istituto Agronomico Mediterraneo -Valenzano (BA)- di seguito IAMB;
 - Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura "Basile Caramia" Locorotondo (BA)- di seguito CRSFA;
 - Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche - Univ. Salento - di seguito UNILE;
 - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti Risorse Naturali e Ingegneria - Univ. Foggia - di seguito UNIFG;
 - Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti - Univ. Bari- di seguito UNIBA.

ATTESO CHE

- Il laboratorio designato CRSFA ha trasmesso all'Osservatorio fitosanitario il rapporto di prova n. 178/23 CRSFA del 14/02/2023 relativo a n° 15 (quindici) piante infette di olivo site in agro di Fasano, riportato nell'allegato A del presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale e pubblicato sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it.
- Innova Puglia spa, sulla base delle coordinate geografiche rilevate dagli Ispettori Fitosanitari, ha fornito all'Osservatorio fitosanitario le informazioni catastali dei terreni sui quali insistono le piante infette di che trattasi, rappresentati nell'allegato B del presente provvedimento, ed i relativi proprietari riportati nell'allegato D, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- La piante infette ricadono nell'area delimitata "Salento"- zona infetta di cui all'Allegato III del Reg. 2020/1201 in cui si attuano misure di contenimento (articoli da 12 a 17 del Reg. 2020/1201).

RICHIAMATI

- Il comma 3 dell'art. 1 del D.lgs. 19 del 02/02/2021 il quale dispone che la protezione delle piante rientra nella materia della profilassi internazionale di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera q) della Costituzione della Repubblica italiana;
- Il comma 3 dell'art. 6 del D.lgs. 19/2021 il quale dispone che i Servizi fitosanitari regionali applicano nel territorio di competenza, tra l'altro, le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possano essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali;
- Il comma 1 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 il quale dispone che le misure fitosanitarie ufficiali di protezione delle piante, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti o ordinanze fitosanitarie che le regolamentano, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti o ordinanze fitosanitarie;
- Il comma 2 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 il quale dispone che, effettuate le forme di pubblicità previste dalla normativa vigente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario competente per territorio, nell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi, al fine di attuare le misure fitosanitarie. A tale scopo, qualora i proprietari si oppongano all'intervento, i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al Prefetto l'ausilio della forza pubblica;
- L'art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 secondo cui il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima;
- Il comma 2 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 il quale dispone che qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 21 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti o delle ordinanze fitosanitarie che dispongono le misure fitosanitarie, è effettuata secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario centrale ovvero dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
- Il paragrafo 4.6 del "Piano d'azione per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa (Well et al.) in Puglia" biennio 2023-2024" approvato con DGR n. 1866/2022 il quale prevede che i provvedimenti siano notificati al proprietario attraverso la pubblicazione, per 7 giorni, nell'albo pretorio del Comune di competenza;

DATO ATTO CHE

La Corte di Giustizia ha stabilito, con la sentenza del 05/09/2019, che l'Autorità competente debba procedere con immediatezza all'attuazione delle misure fitosanitarie nell'ambito della gestione dell'emergenza fitosanitaria.

RICHIAMATI

Gli articoli 500 e 650 del codice di procedura penale, secondo cui la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l'economia rurale.

RITENUTO DI

- Dovere applicare con immediatezza, ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del Reg. (UE) 2020/1201, le misure di estirpazione delle piante infette di cui al presente provvedimento, in quanto non sostituibili con altra misura fitosanitaria meno drastica, che assumono iniziativa di profilassi internazionale, al fine di contenere la diffusione della malattia sul territorio;
- dovere adempiere agli obblighi di pubblicità del presente provvedimento mediante affissione per 7 giorni

- nell'albo pretorio del Comune in cui ricadono le piante da estirpare tenuto conto dell'irreperibilità di alcuni destinatari e della gravosità per l'amministrazione di notificare i provvedimenti ai singoli beneficiari;
- dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo in quanto esso ha il carattere di necessità e urgenza per contrastare la diffusione ulteriore della malattia.

VERIFICA AI SENSI DEI D. Lgs 196/03 e del Reg. (UE) n. 679/2016

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dal D. lgs. 196/03 in materia di protezione di dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di confermare tutte le premesse esposte in narrativa che qui si intendono riportate per farne parte integrante;

1. di prescrivere, ai sensi del comma 1, art. 13 del Reg. UE 2020/1201, al proprietario/conducente di cui all'allegato D, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'estirpazione di n°15 piante risultate infette da *Xylella fastidiosa* site in agro di Fasano come da referto di cui all'allegato A del presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ed evidenziate nelle ortofoto di cui all'allegato B/1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di definire la tempistica per l'estirpazione delle piante infette così come segue:
 - a) il presente provvedimento è notificato ai proprietari/conducenti attraverso la pubblicazione all'albo pretorio del Comune di competenza per 7 gg consecutivi;
 - b) il provvedimento è notificato con PEC ad ARIF per gli adempimenti conseguenti ed è pubblicato su:
 - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
 - Portale www.emergenzaxylella.it
 - Sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito www.regione.puglia.it
 - c) il proprietario comunica, durante il tempo di pubblicazione dell'atto e comunque entro massimo 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, all'Osservatorio (c.cavallo@regione.puglia.it – fra.palmisano@regione.puglia.it) e all'ARIF (protocollo@pec.arifpuglia.it) se intende estirpare volontariamente le piante oppure se intende avvalersi di ARIF, utilizzando il modello di cui all'allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it;
 - d) nei casi di estirpazione su base volontaria il proprietario deve procedere all'estirpazione entro massimo 10 giorni dalla sua comunicazione e deve concordare con il Responsabile della P.O. Attività fitosanitarie Prov. BR (c.cavallo@regione.puglia.it), la tempistica di esecuzione;
 - e) nei casi di estirpazioni eseguite da ARIF, quest'ultima deve procedere entro massimo 10 giorni successivi alla comunicazione del proprietario;

- f) se il proprietario, decorsi 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, non invia alcuna comunicazione, ARIF procede alla rimozione delle piante entro massimo 10 giorni successivi;
- g) nei casi di rifiuto da parte del proprietario di dare esecuzione alle misure fitosanitarie di cui al presente provvedimento, l'ARIF provvede alla rimozione forzata delle piante, informando il Prefetto e le Forze dell'Ordine e addebitando gli oneri di estirpazione al proprietario. L'Osservatorio provvede alla contestazione della violazione amministrativa per mancata esecuzione delle prescrizioni fitosanitarie ai sensi del D.lgs 19/2021;
- h) le operazioni di estirpazione volontaria da parte del proprietario sono controllate da Ispettori/agenti dell'Osservatorio. Le operazioni di estirpazione eseguite da ARIF sono controllate da 2 assistenti fitosanitari ARIF.
4. che i proprietari/conduttori o ARIF devono procedere all'estirpazione delle piante infette con la seguente modalità:
- effettuare nell'area interessata, prima dell'estirpazione, il trattamento fitosanitario contro i vettori di *Xylella fastidiosa* ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del Reg. Ue 2020/1201, utilizzando prodotti autorizzati su olivo contro il *Philaenus spumarius*;
 - estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 - distruggere in loco tutta la parte frondosa dell'albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 - lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate, opportunamente depezzate;
 - comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
5. che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un ispettore fitosanitario/ agente/assistente fitosanitario che deve:
- essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 - verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 - provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il riconoscimento del contributo;
6. che a seguito di accertato impedimento all'estirpazione volontaria o tramite ARIF, a causa di intervento di terze persone (documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell'art. 76 per dichiarazioni mendaci), l'ispettore fitosanitario o ARIF, richieda al Prefetto, ai sensi dell'art. 33 c. 2 del D. Lgs. n. 19 del 02/02/2021, l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
7. che la Sezione Osservatorio fitosanitario, qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione delle piante infette entro massimo 10 giorni dall'avvenuta notifica, disporrà l'abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell'ARIF, denunciando la circostanza alla Procura della Repubblica competente ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 13 dell'art. 55 del D. Lgs. 19/2021, a non riconoscere alcun contributo a qualunque titolo per l'abbattimento delle piante infette;
8. che in caso di estirpazione delle piante infette, per le motivazioni espresse in narrativa, potrà essere riconosciuto per ogni albero estirpato, il contributo previsto dal regime di aiuto di cui alla DGR n° 2164 del 22/12/2021. Il proprietario può comunicare all'ARIF e, per conoscenza, alla Sezione Osservatorio fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare (qualora ammissibile) il relativo bonifico (come da allegato C parte integrante del presente atto, scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it), a mezzo pec: protocollo@pec.arifpuglia.it;
9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo in quanto le misure di estirpazione delle piante infette di cui al presente provvedimento devono essere applicate con immediatezza ai sensi

del comma 1 dell'art. 13 del Reg. (UE) 2020/1201 e, pertanto, rivestono il carattere di necessità e urgenza per contrastare la diffusione ulteriore della malattia.

10. di trasmettere il presente atto con unica PEC:

- al Comune di Fasano affinché provveda, con urgenza, dalla data di invio del presente atto all'affissione all'Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/1990 e s.m.i., decorso il settimo giorno dalla data di pubblicazione assume valore di notifica ai proprietari/conduttori interessati alle estirpazioni;
- all'ARIF per le attività di competenza in base alla L.R. 19/2019, alla D.G.R. n. 1866/2022 e al Decreto Legge 27/2019 convertito con L. 44/2019;
- al Sig. Prefetto di Brindisi affinché ai sensi dell'art. 33 del D.lgs 19/2021 su richiesta dell'Osservatorio/ARIF ove di necessità, disponga l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione.

Il presente atto, redatto unicamente con mezzi informatici e firmato digitalmente:

- è composto da n 8 (otto) facciate e dagli allegati A, composto da 4 (quattro) facciate, B, composto da 2 (due) facciate, C composto da 2 (due) facciate, D composto da 1 (una) facciata, sarà conservato e custodito, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo telematico della Regione Puglia;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it - Sezione Amministrazione Trasparente;
- sarà inviato telematicamente ed in formato digitale al Segretario Generale della Giunta Regionale e all'Assessore all'Agricoltura.

Avverso la presente determinazione, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i. si può proporre, nei termini di legge dalla notifica dell'atto, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente della Sezione
(Dott. Salvatore Infantino)



SERVIZI
Settore laboratorio di Diagnosi Fitopatologica

Allegato A alla DDS n. 00020 del 13/03/2023
Il presente allegato, firmato digitalmente,
è costituito da n. 4 pagine
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino

 SALVATORE
INFANTINO
17.03.2023
08:40:57
GMT+01:00



LAB N° 0985 L

RAPPORTO DI PROVA N° 178/23

Data emissione 14/02/2023

Spett.le
REGIONE PUGLIA - DIP. AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E
AMBIENTALE - SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
VIA LUNGOMARE NAZARIO SAURO, 45
70121 BARI (BA)

Tipo campione	OLIVO	
Data ricevimento campione	10/02/2023	
Campionatore	Committente #	Data prelievo 10/02/2023 #
Procedura campionamento	Non Dichiarata #**	
Temperatura	+6,4°C	
Verbale di campionamento	del SFR sottoscritto dall'Ispr. Fit. C. Cavallo	
Data Inizio Prove:	13/02/2023	Data Fine Prove: 14/02/2023

CODICE ID	DATI IDENTIFICATIVI CAMPIONE	PROVA (Metodo di Analisi)	TECNICA	ESITO
0147/23 - 1	CODICE BUSTA: 185011 COORD: 40,86434437 17,34826279	Xylella fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 4 2019 Annex 3+5)	Real time PCR	Presente
0147/23 - 2	CODICE BUSTA: 185012 COORD: 40,86501617 17,34823022	Xylella fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 4 2019 Annex 3+5)	Real time PCR	Presente
0147/23 - 3	CODICE BUSTA: 185013 COORD: 40,86499397 17,34800263	Xylella fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 4 2019 Annex 3+5)	Real time PCR	Presente



**Centro di Ricerca
Sperimentazione e Formazione
in Agricoltura "Basile Caramia"**

SERVIZI

Settore laboratorio di Diagnosi Fitopatologica



LAB N° 0985 L

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 178/23

Data emissione 14/02/2023

CODICE ID	DATI IDENTIFICATIVI CAMPIONE	PROVA (Metodo di Analisi)	TECNICA	ESITO
0147/23 - 4	CODICE BUSTA: 185014 COORD: 40,8648992 17,34752983	Xylella fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 4 2019 Annex 3+5)	Real time PCR	Presente
0147/23 - 5	CODICE BUSTA: 185015 COORD: 40,86511411 17,34734989	Xylella fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 4 2019 Annex 3+5)	Real time PCR	Presente
0147/23 - 6	CODICE BUSTA: 185016 COORD: 40,86502194 17,34720612	Xylella fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 4 2019 Annex 3+5)	Real time PCR	Presente
0147/23 - 7	CODICE BUSTA: 185017 COORD: 40,86495784 17,3466656	Xylella fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 4 2019 Annex 3+5)	Real time PCR	Presente
0147/23 - 8	CODICE BUSTA: 185018 COORD: 40,86507149 17,34697687	Xylella fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 4 2019 Annex 3+5)	Real time PCR	Presente



**Centro di Ricerca
Sperimentazione e Formazione
in Agricoltura "Basile Caramia"**

SERVIZI

Settore laboratorio di Diagnosi Fitopatologica



LAB N° 0985 L

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 178/23

Data emissione 14/02/2023

CODICE ID	DATI IDENTIFICATIVI CAMPIONE	PROVA (Metodo di Analisi)	TECNICA	ESITO
0147/23 - 9	CODICE BUSTA: 185019 COORD: 40,8651858 17,34763867	Xylella fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 4 2019 Annex 3+5)	Real time PCR	Presente
0147/23 - 10	CODICE BUSTA: 185020 COORD: 40,86541472 17,34775486	Xylella fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 4 2019 Annex 3+5)	Real time PCR	Presente
0147/23 - 11	CODICE BUSTA: 185021 COORD: 40,86551233 17,34830772	Xylella fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 4 2019 Annex 3+5)	Real time PCR	Presente
0147/23 - 12	CODICE BUSTA: 185022 COORD: 40,86572794 17,3483193	Xylella fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 4 2019 Annex 3+5)	Real time PCR	Presente
0147/23 - 13	CODICE BUSTA: 185023 COORD: 40,86511985 17,34848352	Xylella fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 4 2019 Annex 3+5)	Real time PCR	Presente



**Centro di Ricerca
Sperimentazione e Formazione
in Agricoltura "Basile Caramia"**

SERVIZI

Settore laboratorio di Diagnosi Fitopatologica



LAB N° 0985 L

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 178/23

Data emissione 14/02/2023

CODICE ID	DATI IDENTIFICATIVI CAMPIONE	PROVA (Metodo di Analisi)	TECNICA	ESITO
0147/23 - 14	CODICE BUSTA: 185024 COORD: 40,86515067 17,34879236	Xylella fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 4 2019 Annex 3+5)	Real time PCR	Presente
0147/23 - 15	CODICE BUSTA: 182025 COORD: 40,86506526 17,34894671	Xylella fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 4 2019 Annex 3+5)	Real time PCR	Presente
0147/23 - 16	CODICE BUSTA: 185026 COORD: 40,86467296 17,34906778	Xylella fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 4 2019 Annex 3+5)	Real time PCR	Assente

(**) Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

(#) Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione così come pervenuto in laboratorio

I risultati riportati sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova. La presente copia può essere riprodotta solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto dal laboratorio. Tutti i dati relativi all'analisi vengono archiviati per un periodo di 4 anni. Un controcampione viene conservato per un periodo massimo di 30gg se non deperibile o in caso di prova non ripetibile.

----- *Fine Rapporto di Prova* -----

L'accreditamento del Laboratorio non costituisce approvazione del prodotto da parte dell'organismo di accreditamento e dal laboratorio stesso. Le eventuali valutazioni riportate non fanno parte della prova accreditata ACCREDIA.

Il Tecnico di Laboratorio
Dr.ssa Maria Rosaria Silletti

Il Direttore
prof. Franco Nigro



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO**

ALLEGATO B alla DDS n. 00020 del 13/03/2023

Il presente allegato, firmato digitalmente, è composto


Dall' ortofoto B/1

Il Dirigente di Sezione

(Dott. Salvatore Infantino)



SALVATORE
INFANTINO
17.03.2023 08:40:57
GMT+01:00



Allegato C

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagine
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino

ARIF
VIA DELLE MAGNOLIE, 6 -70026 MODUGNO
protocollo@pec.arifpuglia.it

REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
c.cavallo@regione.puglia.it
fra.palmisano@regione.puglia.it

OGGETTO: Anno 2023 – DDS N. 00020 DEL 13/03/2023 COMUNICAZIONE ESTIRPAZIONE PIANTE.

Con la presente il/la sottoscritto/a, nato/a a ilCodice Fiscale..... in qualità di (specificare se diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all'oggetto, in tal caso allegare relativa documentazione probatoria), dichiara **di procedere all'estirpazione** delle piante di cui alla DDS in oggetto:

tramite ARIF

a proprie cure e spese (abbattimento volontario)

In caso di **abbattimento volontario**, rispetta ed accetta quanto prescritto nell'atto in oggetto e pertanto si comunica:

- Per l'abbattimento si propone all'Ispettore Fitosanitario la data del _____;
- Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l'Ispettore Fitosanitario potrà contattare il seguente numero telefonico _____ (necessario per definire gli accordi operativi di campo).
- la presente espressione di volontà è irrevocabile, consapevole che si deve procedere con immediatezza all'estirpazione della/e pianta/e infette e che simile circostanza è perseguibile ai sensi degli artt. 650 e 500 del c.p.;
- Allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata e datata in calce.

Il contributo per ogni albero abbattuto che potrà essere riconosciuto qualora ritenuto ammissibile, deve essere corrisposto a:

- nome e cognome _____
- nato/a il _____ a _____
- Codice fiscale _____
- residente in _____ a _____
- codice IBAN _____

(allegare fotocopia delle coordinate bancarie - IBAN)

Data _____

In Fede, _____
(firma del titolare giuridico del terreno)

Sezione Osservatorio Fitosanitario

Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147 - PEC: osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it

Sede operativa di Brindisi Via Torpisana, 120 - Tel: 0831 /544339 - Fax: 0831 / 544300

mail: c.cavallo@regione.puglia.it

Allegato C

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagine
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ (____)
Il _____ C.F. _____, residente a _____ (____),
in _____ n. _____, consapevole che le
dichiarazioni mendaci, in applicazione dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia e che comunque comportano la decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

DICHIARA

- Di non essere una "impresa in difficoltà" ai sensi del punto 14 del paragrafo 1 dell'art. 2 del Reg 702/2014;
- Di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- Di essere _____ (1), dei seguenti terreni contraddistinti in catasto terreni:
 - agro di _____ foglio _____ particelle _____
 - agro di _____ foglio _____ particelle _____
 - agro di _____ foglio _____ particelle _____

e che tutti i dati riportati in domanda sono veritieri.

Luogo

data

in fede

(1) *Proprietario, comproprietario, nudo proprietario etc...*

Nel caso in cui le piante estirpate appartengano a più comproprietari, preferibilmente, uno solo di essi richiede l'intero indennizzo allegando la delega degli altri comproprietari come da schema riportato nel mod. 4 della D.G.R. 940/2017, pubblicata sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it.

Allegato D

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n.1 pagina
 Il Dirigente della Sezione
 Dott. Salvatore Infantino



DDS n. 00020 del 13/03/2023

AREA DELIMITATA SALENTO -- MONITORAGGIO 2023										
ZONA	AGRO	ID CAMPIONE	RAPPORTO PROVA	DATA RAPPORTO PROVA	SPECIE	LONGITUDINE	LATITUDINE	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARIO
Zona Contenimento	Fasano	10201171	178/2023 CRSFA	14/02/2023	Olivo	17,3466656	40,86495784	106	572	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI CONVERSANO - MONOPOLI
		10201178	178/2023 CRSFA	14/02/2023	Olivo	17,34879236	40,86515067			
		10201168	178/2023 CRSFA	14/02/2023	Olivo	17,34752983	40,8648992			
		10201172	178/2023 CRSFA	14/02/2023	Olivo	17,34697687	40,86507149			
		10201169	178/2023 CRSFA	14/02/2023	Olivo	17,34734989	40,86511411			
		10201175	178/2023 CRSFA	14/02/2023	Olivo	17,34830772	40,86551233			
		10201165	178/2023 CRSFA	14/02/2023	Olivo	17,34826279	40,86434437			
		10201170	178/2023 CRSFA	14/02/2023	Olivo	17,34720612	40,86502194			
		10201179	178/2023 CRSFA	14/02/2023	Olivo	17,34894671	40,86506526			
		10201167	178/2023 CRSFA	14/02/2023	Olivo	17,34800263	40,86499397			
		10201174	178/2023 CRSFA	14/02/2023	Olivo	17,34775486	40,86541472			
		10201176	178/2023 CRSFA	14/02/2023	Olivo	17,34831193	40,86572794			
		10201166	178/2023 CRSFA	14/02/2023	Olivo	17,34823022	40,86501617			
10201177	178/2023 CRSFA	14/02/2023	Olivo	17,34848352	40,86511985					
10201173	178/2023 CRSFA	14/02/2023	Olivo	17,34763867	40,8651858					